



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

147ª Seduta pubblica – Martedì 1° ottobre 2024

Deliberazione n. 74

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BOZZA RELATIVO A *“LA REGIONE ADOTTI UNA DISCIPLINA IDONEA A REGOLAMENTARE IN MANIERA CHIARA GLI APPOSTAMENTI DI CACCIA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE CHE NON ABBIANO LE CARATTERISTICHE DI TEMPORANEITÀ O PRECARIETÀ”* IN OCCASIONE DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A *“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLE FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO””*.
(Progetto di legge n. 294)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RICHIAMATO l'art. 29 della legge regionale n. 50/1993 che disciplina il regime giuridico delle aziende faunistico-venatorie, quali organizzazioni prive di fini di lucro, destinate al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;

RICORDATO che con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 è stato approvato l'aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale;

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo omette di regolamentare in maniera specifica gli appostamenti di caccia delle aziende faunistico-venatorie, non ricadenti in territorio lagunare-vallivo, che non rientrino nelle definizioni di appostamento precario o temporaneo;

RITENUTO infatti che gli appostamenti dell'azienda faunistico-venatoria privi di connotazione temporanea o precaria non siano “fissi” dal punto di vista giuridico, e ciò in forza del combinato disposto di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale 50/93 (“Gli appostamenti fissi sono quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui all'art.12, c.5 lettera b) della legge 157/92”) e di cui all'art.16, c.4 della legge 157/92 (“L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5”);

RILEVATA pertanto l'esigenza di adottare una disciplina utile ad applicare anche agli appostamenti delle aziende faunistico-venatorie non rientranti nella nozione di precarietà o temporaneità, la medesima disciplina prevista dall'art. 20 quater comma 1 della richiamata legge regionale 50/1993, al fine di ritenere autorizzati gli appostamenti di caccia delle aziende faunistico-venatorie che rimangono allestiti per più di una stagione venatoria;

VALUTATO che va in ogni caso preservata la disciplina prevista per il territorio lagunare-vallivo;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- 1) ad adottare una apposita disciplina allo scopo di considerare regolarmente autorizzati gli appostamenti realizzati all'interno della azienda faunistico-venatoria che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 20 quater, comma 2, della legge regionale 50/1993;
- 2) a prevedere espressamente che resta in ogni caso salva la disciplina vigente relativa al territorio lagunare-vallivo.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 5

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Tommaso Razzolini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti